



DETERMINA N. 11 /NOB DEL 22 LUGLIO 2020

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Ora d'aria e La punta della linguaccia"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Ora d'aria e la Punta della linguaccia" secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;

- di quantificare in € 4.500,00 la spesa a favore del medesimo Comune;

- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e l'ufficio del Garante delle vittime di reato.

L'articolo 10 della medesima legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età, segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, vigilare sulla corretta applicazione alle Convenzioni e alle normative sopra indicate, accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio emarginazione sociale e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. L'articolo 11 ha disposto, inoltre, che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, può stipulare intese ed accordi con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza nonché attivare le azioni necessarie di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

Nell'ambito del Festival "La Punta della lingua 2020", che tratta il tema della poesia in tutte le sue dimensioni (i grandi classici, poeti italiani del Novecento, poesia elettronica, di ricerca, orale e ibrida) è compreso il progetto "Ora d'aria - Poesia Lab e La Punta della Linguaccia".

Il Comune di Ancona con Pec del 10 luglio 2020, acquisita con prot. n. 914 del 13 luglio 2020, ha inviato la scheda del progetto "Ora d'aria - Poesia Lab e La Punta della Linguaccia" diretto ai detenuti degli istituti



penitenziari marchigiani e ai bambini e ragazzi.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) "Ora d'aria Poesia Lab" concerne un incontro tra importanti poeti italiani (Guido Catalano, Franco Arminio, Stefano Dal Bianco, Gianni D'Elia e Franca Mancinelli) e i detenuti degli istituti penitenziari marchigiani. Esso si realizzerà nel periodo luglio-settembre 2020. Il primo incontro si terrà il 23 luglio 2020 nella Casa circondariale di Ancona Montacuto con Guido Catalano.

2) La Punta della Linguaccia è una "Giornata dedicata alla poesia per bambini e alla letteratura per ragazzi con un omaggio a Massimo De Nardo editore di Rose Sélevy scomparso di recente". Nell'iniziativa, che si terrà il 29 luglio 2020 a San Severino Marche (uno dei comuni colpiti dal terremoto del 2016), si svolgeranno "presentazioni di libri, laboratori, proiezioni, letture con poeti marchigiani e ospiti di rilievo nazionale".

Entrambe le iniziative "hanno lo scopo di coinvolgere soggetti diversi (nello specifico: detenuti e bambini)", per "favorire la socializzazione", "incrementare il loro livello linguistico e culturale", "valorizzare la loro creatività".

Considerata la rilevanza del progetto e tenuto conto di quanto indicato nel Programma delle attività 2020, approvato con determina n. 15 del 26 settembre 2019, il quale prevede un'azione specifica di promozione della cultura nelle carceri "come strumento ponte tra il fuori e il dentro" e, per quanto concerne l'infanzia, la promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'affermazione dei diritti dei minori e degli adolescenti, il Garante ha ritenuto opportuno attivare con il Comune di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di € 4.500,00.

Alla spesa complessiva di € 4.500,00 si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA
N. 51 ... DI € 4.500,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/07
IN DATA 22/7/20
FIRMA

Il responsabile della Posizione organizzativa

Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

~~PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA~~

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 4 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



Allegato I

Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto "Ora d'aria - Poesia Lab e La Punta della Linguaccia".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune" con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, 60123 Ancona, Partita IVA/C.F. 00351040423 rappresentato dal dott. Giovanni Montaccini, in qualità di Dirigente pro tempore della Direzione *Cultura* (mediante Decreto sindacale n° 1/2020)

congiuntamente indicate come "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha affidato al medesimo organismo i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e l'ufficio del Garante delle vittime di reato. L'articolo 10 della medesima legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età, segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, vigilare sulla corretta applicazione alle Convenzioni e alle normative sopra indicate, accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio emarginazione sociale e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. L'articolo 11 ha disposto, inoltre, che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, può stipulare intese ed accordi con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza nonché attivare le azioni necessarie di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le



autorità giudiziarie. L'articolo 13 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività; che l'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente. L'articolo 14 ha disposto, poi, che il Garante interviene su segnalazione o di propria iniziativa e, tra l'altro, ha il compito di assicurare "alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente".

- Il programma delle attività 2020 del Garante, approvato con determina n. 15 del 26 settembre 2019, ha previsto per i detenuti un'azione specifica di promozione della cultura nelle carceri "come strumento ponte tra il fuori e il dentro" e, per quanto concerne l'infanzia, la promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'affermazione dei diritti dei minori e degli adolescenti e in tale ambito si inserisce il progetto "Ora d'aria – Poesia Lab e La Punta della Linguaccia" che ha lo scopo di coinvolgere soggetti diversi, nello specifico detenuti e bambini, per favorire la socializzazione, incrementare il loro livello linguistico e culturale, valorizzare la loro creatività;
- il Comune di Ancona, con Pec del 10 luglio 2020, ha presentato al Garante dei diritti dei detenuti il progetto "Ora d'aria – Poesia Lab e La Punta della Linguaccia", da realizzare negli istituti penitenziari marchigiani e nel Comune di San Severino Marche;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al progetto;
- il Garante e il Comune di Ancona, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta n. del hanno approvato l'accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo ha per oggetto il progetto "Ora d'aria – Poesia Lab e La Punta della Linguaccia", di seguito denominato "Progetto" ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - a) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto e, in particolare curare i rapporti con le Direzioni degli Istituti penitenziari marchigiani per facilitare l'attuazione delle attività previste;
 - b) a trasferire per la realizzazione del Progetto l'importo massimo complessivo di € 4.500,00;
3. Il Comune si impegna:



- a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
- a) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 - supervisionare e monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi;
 - trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del progetto;
- b) a trasmettere, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il rispettivo ambito di competenza:
 - a) il Garante, avv. Andrea Nobili;
 - b) per il Comune, il Dirigente, dott. Giovanni Montaccini;

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.

Articolo 6 (Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di € 4.500,00 è liquidato al Comune di Ancona entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune per il progetto.

Articolo 7 (Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9 (Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.



Articolo 11
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante
avv. Andrea Nobili

Per il Comune di Ancona
dott. Giovanni Montaccini

5

11

